



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 117 del 11-11-20

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022- ATTUAZIONE ARTICOLO 57 D.L. 104 DEL 14 AGOSTO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	P
BELLI DARIS	VICE SINDACO	P
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	P
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	P
MARI ANGELAMARIA	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale Caprari Dott.ssa Fabiola

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche*”, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo

le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;

- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione “*Amministrazione trasparente*” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 “*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*”, unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs.n.75/2017 il concetto di “*dotazione organica*” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso dell’ente locale, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

ATTESO, dunque, che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTI, in tema di vincoli e capacità assunzionali, i commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, che vengono di seguito riportati:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) *[riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile];*

b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

VERIFICATO che l'ente rispetta i limiti di spesa del personale come sopra previsti;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 853, lett. a), b) e c) della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a mente del quale:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. ... omissis ... I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia

superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

RILEVATO che la normativa suddetta introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del *turn over* e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

DATO ATTO che con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dip. Funzione pubblica in data 17/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020) sono state individuate le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

CONSIDERATO che la nuova disciplina in materia di determinazione della facoltà assunzionale è applicabile a far data dal 20 aprile 2020;

DATO ATTO che l'applicazione del nuovo regime vincolistico introdotto dal citato D.P.C.M. attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), implica per questo ente il rispetto della regola per cui il tetto massimo di spesa (all'interno delle facoltà assunzionali di legge) è determinato in riferimento ai dati del rendiconto 2019, come approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 20.7.2020, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO CHE :

- ✓ in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale , attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- ✓ in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.

PRESO ATTO che, sulla base dei conteggi effettuati dal Servizio Finanziario, la spesa potenziale massima annua derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

Spesa di personale (al netto irap) (+)	€ 943.297,95.
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	€ 205.399,91
Spesa potenziale massima (A) (=)	€ 1.148.697,86

CONSIDERATO CHE:

Il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

- ✓ comma 3 che “al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal ((1° novembre 2020)), le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, ((del sisma del 2012)) e del sisma del 2016, ((nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,)) in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
- ✓ **3-bis.** Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
- ✓ **3-septies.** A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

DATO ATTO CHE:

- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero.

ATTESO CHE la situazione organica dell'ente alla data attuale è la seguente:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

AREA AMMINISTRATIVA

CAT.G.	POS. ECON.	SERVIZIO	MANSIONI
D1	D6	Segreteria – Affari generali - Servizi Demografici – Servizi Scolastici	Istruttore direttivo
C	C5	Demografico	Istruttore Amministrativo
C	C1	Segreteria	Istruttore Amministrativo
C	C5	Demografico	Istruttore Amministrativo
B3	B7	Protocollo	Terminalista
B3	B7	Demografico e Affari generali	Esecutore Amm.vo
B1	B6	Mensa scolastica	Esecutore cuoca
B1	B5	Mensa scolastica	Ausiliario assistenza
B3	B5	Servizio scolastico	Collaborat. Autista scuolabus
B3	B3	Servizio scolastico	Collaborat. Autista scuolabus
B3	B7	Servizio scolastico	Collaborat. Autista scuolabus

AREA FINANZIARIA- CONTABILE E TRIBUTI

D	D5	Servizio finanziario tributi	Istruttore Direttivo
C	C5	Servizio finanziario tributi	Istruttore Amministrativo
C	C4	Servizio finanziario tributi	Istruttore Amministrativo

AREA VIGILANZA – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

D3	D3	Vigilanza/attività produtt.	Istruttore Direttivo
C	C5	Vigilanza/attività produtt.	Istruttore Amministrativo
C	C1	Vigilanza/attività produtt.	Istruttore Amministrativo

D1	D1	Area Tecnica	Istruttore direttivo
D1	D4	Area Tecnica	Istruttore direttivo
C	C1	Area Tecnica	Istruttore Amministrativo
C	C1	Area Tecnica	Istruttore Amministrativo
C	C2	Area Tecnica	Istruttore Amministrativo

B3	B7	Area Tecnica	Conduuttore macchine operatrici complesse
B3	B5	Area Tecnica	Conduuttore macchine operatrici complesse-Autista Scuolabus-Operaio generico
B3	B5	Area Tecnica	Conduuttore macchine operatrici complesse con sostituzione scuolabus
B1	B6	Area Tecnica	Operatore operaio impiantista
B1	B5	Area Tecnica	Operatore operaio spec.
B1	B4	Area Tecnica	Esecutore necroforo
B1	B5	Area Tecnica	Operatore ecologico

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. . Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. *Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità";*

ATTESO che in ragione della sopra richiamata disposizioni, il Comune di San Ginesio ha assunto il seguente personale a tempo determinato:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SISMA:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI	POSTI COPERTI
---------	----------------	---------------	---------------

		FULL/TIME	PART/TIME
Istruttore direttivo tecnico	D1	6	1
Istruttore tecnico	C1	1	0
Istruttore amministrativo contabile	C1	1	0
Istruttore direttivo amministrativo	D1	1	0
Istruttore amministrativo	C1	1	0

ATTESO CHE:

- che la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

RICHIAMATI i succitati commi 3, 3bis e 3 septies dell'art.57 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di San Ginesio vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di San Ginesio e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, **non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua" ;**

DATO ATTO pertanto :

- ✓ **che la spesa per l' assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico che il Comune di San Ginesio intende effettuare è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;**
- ✓ **che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;**

RITENUTO che, a fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, è necessario comunque prevedere un'entrata corrente per la copertura di tali assunzioni che sarà al 100%

Pertanto, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di San Ginesio ritiene necessario rideterminare il fabbisogno 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021, :

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017
Istr. direttivo tecnico	D1	1	19.04.2020

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di dover procedere alla rettifica della programmazione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 116 dell'11.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO ATTO del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

CONSIDERATO

- che il Comune di San Ginesio ha popolazione pari a 3.206 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006;

- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;

RITENUTO di dover provvedere;

RILEVATO CHE

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione, agli atti;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2021-2022, prevedendo per gli anni 2020-2021 **la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020**, del personale che abbia maturato nel suddetto biennio i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021, come in premessa riportato;
2. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
3. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di San Ginesio, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
5. Di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
6. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 22-12-20

L'Addetto alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 22-12-20

Il Segretario Comunale
Caprari Dott.ssa Fabiola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 11-11-2020:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

prot. n.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola
